



NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 4842/2021)

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. n. 7893/2021.

2. NOME DEI RICORRENTI:

MESSINA SALVATORE, C.F. [REDACTED];

3. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:

- Ministero della Salute, cf. 80242250589; in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Lungotevere Ripa n. 1, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12
- Regione Siciliana, c.f. 80012000826, in persona del Presidente *pro tempore*; con sede in Piazza Indipendenza 21 - Palermo (PA);
- Assessorato Alla Salute della Regione Siciliana, cf. 80012000826, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; con sede in Piazza Ottavio Ziino - 90100 Palermo (PA);
- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via della Stamperia 8, 00187 Roma (RM);

4. Estremi degli atti impugnati e petitum:

L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/2023 della Regione Sicilia;
- dell'avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione al Concorso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2020/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 81, del 16 ottobre 2020;
- della graduatoria definitiva della Regione Sicilia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie speciale concorsi del 28.05.2021 nella parte in cui il ricorrente è collocato oltre l'ultimo posto disponibile, e del Decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2020/2023, nonché ove occorra tutte le versioni, modifiche e integrazioni successive della graduatoria;
- del punteggio assegnato a parte ricorrente, come erroneamente calcolato, nonché dei verbali della Commissione giudicatrice che ha calcolato il punteggio, ove esistenti, nonché delle clausole del bando o altri atti che precludano al ricorrente di chiedere e ottenere la rettifica del punteggio;
- della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso;
- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;
- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e correzione dei compiti;
- degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006;
- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale della Regione;
- in quanto occorra, degli atti determinativi del contingente dei posti per il bando regionale, ivi inclusa la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 172 del 14 maggio 2020 recante "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori*", e ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale;
- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti del Ministero della Salute nonché delle intese della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,

anche non conosciute o sopravvenute, aventi ad oggetto il riparto dei fondi da attribuire al corso di medicina generale a.a. 2020/23 della Regione Sicilia e la determinazione dei posti a bando;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

- delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

Quanto ai motivi aggiunti:

L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

oltre che degli atti impugnati con il ricorso principale, dei seguenti ulteriori atti:

- della graduatoria rettificata per l'accesso al corso di Medicina Generale triennio 2020/23 della Regione Siciliana pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30/7/2021;

- in quanto occorra, degli atti di approvazione della graduatoria rettificata e di tutti gli altri avvisi pubblicati dalla P.A. con riferimento alla graduatoria rettificata per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quello impugnato;

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;

E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA

- delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

5. Indicazione sintetica delle censure contenute nel ricorso:

I. SULL'INTERESSE DEL RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA.

In via preliminare si chiarisce l'interesse di parte ricorrente, che è volto ad ottenere l'aumento del proprio punteggio da 67 a 69 punti per accedere al corso.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DELLA REGIONE SICILIA PER L'ACCESSO AL CORSO DI MEDICINA GENERALE. VIOLAZIONE E/ FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23 E 25 DEL D.LGS. 368/1999 NONCHÉ DEL DM N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRONEITÀ DEL PUNTEGGIO ASSEGNATO AL RICORRENTE.

Come detto la graduatoria regionale veniva pubblicata sulla Gazzetta del 28.5.2021, e in tale atto al ricorrente risultano assegnati 67 punti. Intanto parte ricorrente aveva tempestivamente inoltrato richiesta di accesso agli atti in data 27/5/2021 (doc. 11), al fine di ottenere gli atti della prova, e scopriva così che c'era stato un errore materiale nel calcolo del suo punteggio, che in realtà è pari a 68, ma la Commissione sbagliava a contare le risposte esatte.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 COST. VIOLAZIONE E/ FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23 E 25 DEL D.LGS. 368/1999 NONCHÉ DELL'ART. 8 E 9 DEL DM N. 7/3/06. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI DEL TEST E DELLA INDIVIDUAZIONE DELL'UNICA RISPOSTA ESATTA E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO AL RICORRENTE.

Fermo quanto esposto con il motivo che precede, con la presente censura parte ricorrente intende contestare ed impugnare gli atti tutti di cui all'epigrafe del ricorso con riferimento all'individuazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006 da parte della Commissione ministeriale di esperti dell'unica risposta esatta ai quesiti della prova. In particolare contesta la validità di 1 quesito del questionario somministrato al ricorrente, ritenendo che la risposta prevista dal test non sia corretta o vi sia più di una soluzione esatta.

1) In particolare, il quesito esaminato (doc. 10) è il seguente:

Una TC del torace senza mezzo di contrasto, equivale, come dose di radiazione as-sorbita, a circa:

- a. 10 radiografie standard del torace
- b. 100 radiografie standard del torace
- c. 200 radiografie standard del torace
- d. 400 radiografie standard del torace
- e. 700 radiografie standard del torace

Risposta corretta secondo il Ministero: d

IV. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ DELLA LIMITAZIONE TEMPORALE DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 COST., INTESI COME RAGIONEVOLEZZA, LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO E CERTEZZA DEL DIRITTO (ART. 3), BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA (ART. 34) E DELL'ART. 1 C. 2 DEL D.P.R. 487/1994. IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, OMESSA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E FAVOR PARTECIPATIONIS.

Si contesta la previsione nel bando di un termine di soli 60 giorni per gli scorrimenti, e si chiede una proroga sino alla saturazione dei posti disponibili.

V. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DEI POSTI DISPONIBILI. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 COST., INTESI COME RAGIONEVOLEZZA, LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO E CERTEZZA DEL DIRITTO (ART. 3), BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA (ART. 34) E DELL'ART. 1 C. 2 DEL D.P.R. 487/1994. IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, OMESSA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Non sfugge che mentre nell'attuale bando il contingente di posti bandito per la Sicilia è pari a 89 posti per il triennio 2020/23; nel precedente bando per il 2019/22 i posti erano 140, e così negli anni precedenti la media era di circa 130 posti per la Sicilia. Si contesta il grave sottodimensionamento di posti in Sicilia.

VI. Istanza cautelare

Si chiede l'ammissione con riserva al corso.

VII. Istanza istruttoria.

Si chiede che venga disposta l'acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante, in particolare relativamente alla formulazione dei quiz.

6. Controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria del concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2020/23 della Regione Sicilia.

7. LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.

8. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.".

9. **Si allega:** graduatoria contenente elenco dei soggetti controinteressati; testo integrale dell'ordinanza del Tar Lazio che dispone la notifica per pubblici proclami, testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.

Napoli, 20.9.2021

Avv. Elio Errichiello